IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente “Misure urgenti per la crescita del Paese”;

VISTO in particolare l’articolo 42, comma 2, del richiamato Decreto Legge che prevede, tra l’altro, la concessione di contributi in favore di Istituti, Enti, Associazioni per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

VISTO il Decreto del Ministro del 26 aprile 2013 che disciplina i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di Istituti, Enti, Associazioni per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato Decreto del Ministro, con provvedimento del Dirigente della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito Decreto Direttoriale), occorre individuare le spese ammissibili e non ammissibili, definire le modalità, i termini iniziale e finale nonché i modelli per la presentazione della domanda di ammissione al contributo e per la rendicontazione di spesa;

CONSIDERATO, altresì, che l’art.7 del suddetto Decreto del Ministro prevede che con il Decreto Direttoriale sia nominata la Commissione di valutazione e definiti i punteggi da attribuire ai singoli parametri di valutazione indicati nel Decreto del Ministro nonché il punteggio soglia per l’ammissione al contributo di Istituti, Enti, Associazioni

**DECRETA**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Il presente Decreto Direttoriale individua, ai sensi del Decreto del Ministro del 26 aprile 2013 (di seguito DM), le spese ammissibili e non ammissibili, le modalità, i termini iniziale e finale nonché i modelli per la presentazione della domanda di ammissione al contributo e per la rendicontazione di spesa, ai fini dell’erogazione del contributo pubblico a sostegno dei progetti per l’internazionalizzazione presentati dai soggetti individuati dall’art. 2 del DM, per l’annualità 2014.

2. Il presente Decreto nomina, altresì, la Commissione di valutazione e definisce i punteggi da attribuire ai singoli parametri di valutazione indicati nel citato DM nonché il punteggio soglia per l’ammissione al contributo.

**Art. 2**

**Presentazione della domanda**

1. La domanda di contributo, redatta secondo il Modello A allegato al presente provvedimento, potrà essere presentata - unitamente agli altri modelli di seguito indicati - a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso relativo al presente decreto ed entro e non oltre il 28 febbraio 2014. Copia integrale del decreto, dei modelli di domanda e degli allegati sono reperibili sul sito web istituzionale ([www.mise.gov.it](http://www.mise.it)). La domanda di contributo deve essere in regola con l’imposta di bollo vigente.

2. Ciascun Soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo, pena l’esclusione di tutte le domande in cui figuri la stessa denominazione.

3. Il Soggetto richiedente può dare mandato di esecuzione del progetto di internazionalizzazione a un soggetto attuatore di cui detenga la partecipazione maggioritaria del capitale.

4. Alla domanda devono essere allegati:

1. il progetto di internazionalizzazione da realizzare, corredato dalle relative voci di spesa (Modello B);
2. copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, salvo che tali documenti siano già agli atti del Ministero e che nel frattempo non abbiano subito modifiche;
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
4. eventuale mandato e relativa accettazione del soggetto attuatore.

5. Ove indicato, i modelli e i documenti dovranno essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante a pena di inammissibilità della domanda.

6. I Soggetti devono dotarsi di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai sensi della normativa vigente.

7. Il plico, contenente la domanda nonché tutta la relativa documentazione, deve essere inoltrato mediante raccomandata A/R oppure tramite corriere/spedizioniere al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – Divisione VIII - Viale Boston n. 25 – 00144 ROMA

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante l’indicazione *“CONTRIBUTI A ENTI/ISTITUTI/ASSOCIAZIONI E CAMERE DI COMMERCIO ITALO-ESTERE AI SENSI DEL DM 26/04/2013 - Anno 2014”.* Per l’inoltro via posta e per quello via corriere faranno fede, rispettivamente, la data del timbro postale e la data di consegna allo spedizioniere.

8. Le domande presentate oltre il 28 febbraio 2014 non saranno ritenute ammissibili.

**Art. 3**

**Iniziative finanziabili**

1. Ai sensi dell’art. 3 del DM, il progetto può essere costituito da una o più delle seguenti iniziative:

1. partecipazione a fiere e saloni internazionali
2. eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali
3. workshop/seminari/eventi promozionali all’estero o in Italia con operatori esteri
4. missioni di “incoming” di operatori esteri
5. incontri bilaterali fra operatori
6. azioni di comunicazione/promozione sul mercato estero (riviste, radio e televisione, web)
7. attività di formazione specialistica per l’internazionalizzazione (non più del 25% del costo totale delle iniziative)
8. road show promozionali
9. realizzazione di siti internet in lingua estera
10. attività promozionali tramite specifiche applicazioni web
11. iniziative promozionali a beneficio dei giovani imprenditori, dell’imprenditoria femminile e delle start up.

2. Ai fini dell’erogazione del contributo sulle risorse stanziate in Bilancio per l’anno 2014, la domanda di cui al presente Decreto deve avere ad oggetto le attività relative al periodo 01/01/2014 – 31/12/2014.

**Art. 4**

**Spese ammissibili**

1. Nell’ambito delle iniziative finanziabili, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. affitto e allestimento di stand o di show-room temporanei e servizi tecnici connessi;
2. interpretariato, traduzione, servizio hostess, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
3. oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione di eventi promozionali;
4. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali: in lingua inglese e/o nella lingua veicolare del paese obiettivo del programma di internazionalizzazione; conferenze stampa in Paesi esteri legate alla presentazione di iniziative;
5. spese di viaggio e pernottamento per un massimo di 2 rappresentanti del Soggetto *(aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti)* in occasione degli eventi promozionali previsti nel progetto;
6. spese di viaggio e pernottamento di operatori esteri *(aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti);*
7. creazione del sito web del Soggetto in inglese e/o nella lingua veicolare del Paese obiettivo del programma di internazionalizzazione;
8. onorari per docenti nei limiti massimi previsti dall’Unione Europea e spese di viaggio e pernottamento (*aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti*);
9. ricerca e selezione operatori per incontri btob;
10. spese generali forfettarie non superiori al 10% del costo totale delle iniziative.

2. I costi indicati nel progetto, e ammissibili al contributo, si intendono al netto di IVA e di ogni altra imposta e/o onere accessorio eventualmente dovuto.

**Art. 5**

**Spese non ammissibili**

1. Sono escluse dal contributo le spese non strettamente connesse alle attività promozionali indicate nel progetto di internazionalizzazione proposto.

2. Sono altresì escluse:

- spese per ricerche di mercato e studi di fattibilità;

- spese amministrative e di gestione o comunque servizi continuativi periodici e/o legati al normale funzionamento dei Soggetti richiedenti;

- spese per la remunerazione di prestazioni effettuate dal personale del Soggetto richiedente e/o da coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nella struttura.

**Art. 6**

**Commissione e parametri di valutazione**

1. La Commissione di valutazione, istituita con il DM indicato nelle premesse, presso la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, è composta dai seguenti dirigenti di ruolo:

1) Dott.ssa Patrizia Giarratana

2) Dott. Giorgio Giovagnoli

3) Dott. Adriano Ippoliti

2. La Commissione esamina i progetti tenendo conto dei parametri individuati nell’art.7 del DM, attribuendo a ciascuno di essi il seguente punteggio:

1. Progetti orientati in uno dei Paesi/Aree indicati come prioritari dalla Cabina di regia per l’internazionalizzazione per l’anno 2014, ove individuati da tale organismo ***Punti da 0 a 2***
2. Progetti realizzati in collaborazione con omologhi soggetti esteri ***Punti da 0 a 2***
3. Progetti che prevedano iniziative promozionali a beneficio dei giovani imprenditori, dell’imprenditoria femminile e delle start up ***Punti da 0 a 1***
4. Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nella realizzazione dell’attività promozionale

***Punti da 0 a 1***

1. Validità tecnico-economica del progetto in termini di promozione e di inserimento sul mercato estero; coerenza degli strumenti scelti con le produzioni da promuovere, il contesto di intervento e gli obiettivi ***Punti da 0 a 6***
2. Congruità e coerenza dei costi rispetto all’attività prevista ***Punti da 0 a 6***
3. Progetti che prevedano il coinvolgimento/collaborazione dell’Agenzia ICE o delle Camere di commercio italiane all’estero ***Punti da 0 a 1***

Sono ammessi a contributo esclusivamente i Soggetti che raggiungono il punteggio-soglia pari a **10 punti.**

**Art. 7**

**Realizzazione del progetto di internazionalizzazione**

1. I Soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali rinunce alla realizzazione dell’intero progetto.

2. I Soggetti debbono, altresì, comunicare, nel termine di 20 giorni antecedenti lo svolgimento di singole iniziative progettuali, l’eventuale rinuncia alla loro realizzazione nonché le eventuali variazioni di date e/o di indirizzo (sono ammesse variazioni di indirizzo solo nell'ambito dello stesso Paese).

**Art. 8**

**Presentazione della domanda di liquidazione**

1. Ai fini dell’erogazione del contributo i Soggetti ammessi al beneficio dovranno presentare, entro il termine del 31 marzo 2015, la domanda di liquidazione del contributo redatta in carta semplice secondo il Modello C allegato, unitamente alla relazione della rendicontazione (Modello D) e a tutta la relativa documentazione allegata.

2. L’erogazione dei contributi è subordinata all’assegnazione nel pertinente capitolo di bilancio dei relativi fondi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nell’ipotesi in cui la relativa dotazione finanziaria non fosse sufficiente a garantire l’erogazione nella percentuale massima del 50 per cento delle spese rendicontate ammissibili, si procederà alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili.

3. Alla domanda di liquidazione devono essere allegati:

1. relazione che illustri l’attività promozionale realizzata corredata dalle relative voci di spesa (Modello D);
2. copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, esclusivamente nel caso in cui sia stata modificata la versione inviata al Ministero;
3. copia conforme del bilancio di esercizio 2013;
4. fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del Soggetto in corso di validità.

4. Ove indicato, i modelli e i documenti dovranno essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante del Soggetto a pena di inammissibilità della domanda.

5. Il plico, contenente la domanda e la suddetta documentazione, deve essere inoltrato mediante raccomandata A/R oppure tramite corriere/spedizioniere al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII - Viale Boston n. 25 – 00144 ROMA

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante l’indicazione *“PROGETTO ASSOCIAZIONI/ENTI/ISTITUTI E CAMERE DI COMMERCIO ITALO-ESTERE - Anno 2014”.* Per l’inoltro via posta e per quello via corriere faranno fede, rispettivamente, la data del timbro postale e la data di consegna allo spedizioniere.

6. Le domande presentate oltre il 31 marzo 2015 non saranno ritenute ammissibili.

**Art. 9**

**Valutazione della rendicontazione**

1. Nell’esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell’attività svolta rispetto al programma approvato, raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate e chiede, ove necessario, eventuali elementi di approfondimento.

2. Sono ammessi alle procedure per la liquidazione del contributo esclusivamente i progetti realizzati almeno nella misura del 70% dell’importo approvato.

3. Il contributo è erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti relativi alle voci di spesa ammesse. Tali costi dovranno essere dimostrati da fatture quietanzate o da documenti con valenza probatoria equivalente, intestati al soggetto richiedente o - nel caso in cui quest’ultimo abbia dato mandato di esecuzione ad un soggetto attuatore - le fatture dovranno essere intestate a tale soggetto. Sugli originali della documentazione fiscale attestante il sostenimento dei costi (fatture o documentazione probatoria equivalente) dovrà essere apposto in modo indelebile, a cura del soggetto a cui è intestata la documentazione, la seguente dicitura “*PROGETTO ASSOCIAZIONI/ENTI/ISTITUTI E CAMERE DI COMMERCIO ITALO-ESTERE - Anno 2014- Spesa rendicontata*”.

Non saranno ammesse fatture riportanti date antecedenti il 01/01/2014 e successive al 31/12/2014, fatte salve le anticipazioni e i saldi di spese, adeguatamente documentati; le fatture dovranno essere debitamente quietanzate entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione del progetto.

4. È ammesso, per ciascuna voce di costo, uno scostamento tra l’importo preventivato e quello effettivamente sostenuto non superiore al 20% fermo restando l’importo complessivamente approvato a preventivo, nonché il rispetto del limite del 10% delle spese generali forfettarie di cui al punto k) del precedente art. 4.

5.Al termine delle verifiche effettuate per l’approvazione della rendicontazione il Ministero comunica ai singoli Soggetti beneficiari l’esito della procedura di valutazione.

6. Tutta la documentazione relativa al progetto dovrà essere conservata in originale presso la sede amministrativa del Soggetto ed esibita in caso di controlli da parte dell’Amministrazione.

**Art. 10**

**Diritto di accesso**

Il diritto di accesso di cui all’art. 22, della Legge 241/90, viene esercitato mediante richiesta scritta motivata al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, Divisione VIII, Viale Boston n. 25 – 00144 ROMA, con le modalità di cui all’art. 25 della citata Legge.

Roma, lì Il Direttore Generale

Pietro Celi